
Il Direttore

All’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori di Roma e provincia
ordine@pec.architettiroma.it

All’Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della
Provincia di Roma
protocollo.odaf.roma@conafpec.it

Al Collegio Interprovinciale degli
Agrotecnici e Agrotecnici
laureati in Roma, Rieti e Viterbo
roma@pecagrotecnici.it

All’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma
protocollo@pec.ording.roma.it

Al Collegio Provinciale Geometri
e Geometri laureati di Roma
collegio.roma@geopec.it

Al Collegio Nazionale Periti
Agrari e Periti Agrari Laureati
segreteria@pec.peritiagrari.it

Al Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali
Laureati
cnpi@pec.cnpi.it

Alla Confederazione Italiana
Agricoltori
segreteriapresidente@cia.it

Alla Confagricoltura Roma
confagriculturadiroma@pec.it

Alla Federazione Provinciale Di
Roma Coltivatori Diretti
roma@coldiretti.it

All'Associazione Italiana
Coltivatori Provinciale di Roma
provroma.aic@aicnazionale.com

All'Associazione Italiana per
l'Agricoltura Biologica
aiab.lazio@aiab.it

All'Associazione Nazionale
Produttori Agricoli
anpanazionale@anpanazionale.it

Alla Confederazione produttori
agricoli
copagri@pec.copagri.it

Oggetto: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni culturali, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

L'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, e successive modificazioni, ha stabilito che la banca dati catastale venga aggiornata anche sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo delle singole particelle catastali, rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In attuazione della suddetta norma, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha predisposto le proposte di aggiornamento della banca dati catastale, relative alle dichiarazioni 2025.

In particolare, l'art. 2, comma 33, prevede che:

- in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 quest'Agenzia, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici competenti (Direzioni Provinciali e Uffici Provinciali – Territorio di Napoli, Milano, Roma e Torino) e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento;

- i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso le variazioni dei redditi, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, prevista per il giorno 12 dicembre 2025¹.

Ciò premesso, si informano codesti organismi professionali ed organizzazioni di categoria, che i tabulati oggetto di pubblicizzazione, contenenti, oltre agli identificativi catastali dell'intera particella o sua porzione, la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale e agrario e l'eventuale simbolo di deduzione, sono disponibili per la consultazione:

- presso i comuni della provincia di Roma (limitatamente a quelli interessati dalle operazioni di variazione di coltura);
- presso questo Ufficio;
- sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate al seguente percorso “Home / Imprese / Fabbricati e terreni / Aggiornamento dati catastali e ipotecari / Variazioni culturali”.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(*Moreno Balestro*)
Firmato digitalmente

¹ Si ricorda che è facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere il riesame dell'atto di accertamento con apposita istanza di autotutela, che dovrà essere trattata dall'Ufficio provinciale secondo le ordinarie modalità. A riguardo si allega il fac-simile di modello per la segnalazione di incoerenze che è anche disponibile anche sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.